



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
892	01/09/2021
Proposta Numero 991	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI RELATIVI ALLA POSA IN OPERA DI PORTICO IN LEGNO NECESSARIO AL POTENZIAMENTO DEL CENTRO ESTIVO DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA DI CUI ALL'ART. 36, C. 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3232D4272)
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- **che** con DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, art. 63, commi da 1 a 4, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, è stata destinata una quota di risorse a valere sul Fondo per le Politiche della Famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nell'ambito delle misure per il contrasto alla povertà educativa;
- **che, nello specifico, le succitate risorse sono destinate a finanziare iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;**

PRESO ATTO del Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24 Giugno 2021 di Riparto del Finanziamento e della relativa Tabella che attribuisce la somma complessiva pari ad **€ 45.463,73** al Comune di Agropoli, di cui all'art.63 del Decreto-Legge 25 Maggio 2021, n. 73;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.2, comma 6, dello stesso Decreto, gli interventi sono attuati dai Comuni anche in collaborazione con enti pubblici ed enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021 recante "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19", come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che costituiscono parte integrante della ordinanza;

VISTA la Delibera di Giunta n. 208 del 22 luglio 2021 " *variazione bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 (art. 175 comma 2 D.Lgs. 267/2000) - Decreto del Ministero per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021* "

PRESO ATTO che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle succitate Linee Guida;

RITENUTO di dare attuazione ai succitati decreti e di provvedere ai relativi adempimenti per il potenziamento del centro estivo da realizzarsi nell'ambito territoriale di Agropoli, tramite il servizio di posa in opera di portico in legno necessario all'ampliamento e sistemazione degli spazi esteri del Centro Viste sito in località Moio di Agropoli;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come da ultimo modificata dalla L. n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3, L. n. 488/1999 e art. 1, c. 449, L. n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, c. 1, D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'art. 11, c. 6, D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, cc. 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, c. 450, L. n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, c. 502, L. n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del citato D.L. n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che il servizio/forniture da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

Visto che l'importo complessivo contrattuale della fornitura / del servizio sopra specificata/o è inferiore a € 139.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Ritenuto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

- nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di garantire in tempi brevi il potenziamento del Centro Estivo del Comune d Agropoli;
- nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali.

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi Ministeriali di cui all'art.63 del Decreto-Legge 25 Maggio 2021, n. 73;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico Gi.Ma. Scavi di Giulio Franco con sede in Contrada Gelso Agropoli (SA) P.IVA 05817940652 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura/servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di ampliare e riqualificare gli spazi esteri del Centro Viste sito in località Moio di Agropoli, per il potenziamento del centro estivo;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione del bene/servizio posa in opera di portico in legno;

Acquisito la proposta prot.n. 024656 del 20 agosto 2021 di Gi.Ma. Scavi di Giulio Franco e ritenuta la stessa congrua in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dei beni/servizi offerti;

Appurato che la spesa per l'acquisizione del bene/servizio ammonta a € 4.500,0, oltre a IVA di legge, per un totale di € 5.490,00;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, e in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC REGOLARE in data 23/10/2021, n. 28075641;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z3232D4272;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste

- per € 5.490,00 al cap. ing. 2.101.02 441.13 - cap. spe. 12.04-1.04 1802.09 del redigendo Bilancio 2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Gi.Ma. Scavi di Giulio Franco con sede in Contrada Gelso Agropoli (SA) P.IVA 05817940652 il servizio di posa in opera di portico in legno, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
 - € 5.490,00 al cap. ing. 2.101.02 441.13 - cap. spe. 12.04-1.04 1802.09 del redigendo Bilancio 2021;
- 4) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: comune di Agropoli;
 - durata del servizio: 10 gg;
 - corrispettivo: €. 4.500,00 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se e in quanto dovuti;
 - tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata;
 - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice **C.I.G. Z3232D4272**);
 - si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
 - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti al contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
 - prende atto che:
 - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - b) nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
 - c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- 5) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 e all'articolo 1, commi 449-450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*, il presente provvedimento *[, oltre all'impegno di cui sopra,]* non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;
- 9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Francesco Minardi;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Segretario
Francesco Minardi / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente